SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

00A8985

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. **198.**

Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «legge» la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;

c) per «Ministro» il Ministro della giustizia.

Art. 2.

Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente.

2. Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-*quater* della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo più vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.

Art. 3.

Requisiti per la designazione

1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.

Art. 4.

Modalità di designazione

1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.

2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

Art. 5.

Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

Art. 6.

Componenti supplenti

1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non è stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.

Art. 7.

Termine per le designazioni

1. La comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.

Art. 8.

Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.

Art. 9.

Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

D o m a n d a

1. Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi è in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneità fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresì, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge.

3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di più domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.

4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non più valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può, con circolare, disciplinare le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande, nonché individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilità, anche al fine del più sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.

Art. 11.

Accertamenti successivi

1. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneità di cui all'articolo 4-*bis* della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Art. 12.

Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, il consiglio giudiziario, nel formulare motivate proposte di ammissione al tirocinio, definisce la graduatoria ordinando gli aspiranti in possesso dei requisiti in modo tale da dare priorità a coloro, di essi, che abbiano positivamente espletato, per almeno un biennio, l'ufficio di giudice di pace ovvero, in subordine, considerando, in successione, le ulteriori attività elencate nel comma 3 dell'articolo 13, nell'ordine in tale disposizione indicato.

2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda.

3. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 1, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.

Art. 13.

Criteri per la formulazione della graduatoria di idoneità

1. Nel formulare il giudizio di idoneità e nel predisporre la graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis* della legge, il consiglio giudiziario attribuisce un punteggio espresso in trentesimi sulla base di una relazione redatta congiuntamente dai magistrati affidatari e trasmessa allo stesso consiglio giudiziario. La relazione si formula e la valutazione si opera uniformandosi ai criteri dettati dal Consiglio superiore della

magistratura, che potrà prevedere una prova concernente la risoluzione di un caso pratico al termine del tirocinio.

2. Si considerano idonei coloro che hanno riportato un punteggio pari almeno a diciotto trentesimi.

3. In caso di parità di punteggio, sono preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) la professione forense per almeno un biennio;

c) funzioni notarili;

d) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

4. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 3, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane d'età.

5. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, e presentare la certificazione medica ivi prevista.

Art. 14.

Copertura delle vacanze da parte di aspiranti già dichiarati idonei

1. Qualora per i posti da coprire vi siano soggetti già dichiarati idonei ai sensi del comma 7 dell'articolo 4-*bis* della legge, essi vengono informati, a cura del presidente della corte d'appello, che è in loro facoltà presentare domanda di nomina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-*ter* della legge.

2. La presentazione di domande di cui al comma 1, in numero sufficiente alla copertura delle vacanze, preclude la pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge.

3. Le domande degli interessati sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina.

Art. 15.

Copertura delle vacanze a seguito di richiesta di trasferimento

1. Le domande di trasferimento di cui all'articolo 10-*ter* della legge devono, a pena di inammissibilità, essere presentate, indirizzandole al presidente della corte di appello del luogo in cui si verifica la vacanza. Le domande di trasferimento sono trasmesse, insieme con le eventuali domande di ammissione al tirocinio, al Consiglio superiore della magistratura che, nell'operare le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-*ter* della legge, tiene conto delle esigenze degli uffici.

Art. 16.

Integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace

1. Al fine di individuare il rappresentante dei giudici di pace previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 e dal comma 4 dell'articolo 9 della legge, i giudici di pace di ciascun distretto, in occasione delle elezioni del consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, designano tre loro rappresentanti, uno dei quali con funzione di componente effettivo e gli altri di supplente, eleggendoli tra i giudici di pace che hanno giurisdizione nel distretto.

2. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei giudici di pace sono eletti con apposita consultazione elettorale da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.

Art. 17.

Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari

1. Il presidente della corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato.

2. Ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 è iscritta immediatamente, a cura del presidente della corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.

3. La contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il presidente della corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nel registro di cui al comma 2.

5. Il presidente della corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.

6. Il segretario del consiglio giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha

occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

7. Ciascun membro del consiglio ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed, infine, all'interessato che la richieda.

8. Il consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.

9. Decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.

Art. 18.

Provvedimenti cautelari

1. Il giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale.

2. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 16. Il consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché dichiari la sospensione.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

4. Il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un giudice di pace, il pubblico ministero ne informa il presidente della corte d'appello del distretto nel quale il giudice esercita la giurisdizione, dando notizia dell'imputazione.

Art. 19.

Procedimenti disciplinari pendenti

1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, recante il regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazioni delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468 (per l'argomento, vedasi in note alle premesse), concerne: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione

del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), è il seguente:

«Art. 22 *(Norma di coordinamento e di attuazione)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo I».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

Note all'art. 1:

— Per il capo I della citata legge 24 novembre 1999, n. 468, vedasi in nota al titolo.

— La legge 21 novembre 1991, n. 374, disciplina la istituzione del giudice di pace.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.

— Il testo dell'art. 10-*quater* della citata legge n. 374/1991 è il seguente:

«Art. 10-*quater (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)*. — 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-*bis* dell'art. 7 e al comma 4 dell'art. 9, di rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 9.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 7 *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)*. — 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.

1-*bis*. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-*ter*. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-*quater*. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-*ter*».

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 5 *(Requisiti per la nomina)*. — 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera *h)* del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 4 *(Ammissione al tirocinio)*. — 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-*bis* per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».

— Per il testo dell'art. 5, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del

personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. (Disposizioni in materia di edilizia scolastica - 1/circ.), è il seguente:

«11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4-*bis* della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 4-*bis (Tirocinio e nomina)*. — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'art. 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 4-*bis*, comma 7, della citata legge n. 374/1991, vedasi nota all'art. 11.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 4-*bis*, comma 7, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 11.

— Il testo dell'art. 10-*ter* della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 10-*ter (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)*. — 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'art. 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità».

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, vedasi note all'art. 10.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 10-*ter* della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 14.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 7, comma 2-*bis*, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 8.

— Il testo dell'art. 9, della citata legge n. 374/1991, è il seguente:

«Art. 9 *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)*. — 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia».

— Il testo dell'art. 6, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), è il seguente:

«Art. 6 *(Costituzione dei Consigli giudiziari)*. — Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di corte d'appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte d'appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente, effettivo, meno anziano per servizio».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 16.

Note all'art. 18:

— Il testo degli articoli 30 e 31, comma 2, del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è il seguente:

«Art. 30 *(Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*. — All'inizio o nel corso del procedimento, il tribunale

disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37».

«Art. 31 *(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)*. — Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto».

00G0249

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 aprile 2000, n. **199.**

Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, lettera *c)*, e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;

Visto in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo n. 143 del 1998, che prevede la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;

Visto l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, ai sensi del quale la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi sono stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e le condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto altresì l'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, fino all'emanazione del decreto interministeriale indicato al citato articolo 14, comma 3, rinvia all'applicazione delle norme attuative vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dell'articolo 19, comma 2 e dell'articolo 24, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, soprarichiamato con il quale è stata, fra l'altro, attribuita alla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. (di seguito indicata come Simest), a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 3 ottobre 1991, n. 317;

Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate (di seguito indicato come «Comitato agevolazioni»);

Vista la deliberazione n. 161/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1999, n. 265, con la quale il CIPE ha stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo della Simest;

Vista la deliberazione n. 160/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1999, n. 262, con la quale il CIPE, considerata l'opportunità di adeguare, con carattere di urgenza, il programma agevolativo alle mutate condizioni di mercato, tenuto conto anche dei recenti accordi conclusi in sede internazionale in materia di premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici, ha formulato alcuni elementi di indirizzo per la rideterminazione delle condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi da stabilire con il citato decreto interministeriale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Ravvisata l'esigenza, allo scopo di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, di riunire in un unico testo sia le disposizioni attuative in vigore che si ritiene di poter confermare, sia quelle innovative da adottare ai sensi del citato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota in data 23 marzo 2000 n. 201247;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.

2. Le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica alla Simest, in qualità di gestore del fondo di cui all'articolo 4, le modifiche intervenute e le eventuali disposizioni di applicazione.

3. La Simest predispone apposita circolare operativa concernente i requisiti, le modalità, le condizioni e le soglie minime per l'ammissibilità all'agevolazione delle operazioni di cui al precedente comma 1, nonché per l'erogazione, la cessazione e la revoca dell'intervento agevolativo. La circolare operativa è sottoposta all'approvazione del «Comitato agevolazioni», istituito dalla Convenzione del 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Operazioni ammissibili

1. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo sono stabilite con delibera del CIPE adottata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998.

2. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito finanziario.

Art. 3.

Destinatari del contributo

1. I destinatari dei contributi agli interessi sono:

a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

Art. 4.

Forma dell'intervento - Decorrenza

1. L'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi di cui all'articolo 6, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione. Il contributo è concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate a tale attività e nel rispetto del criterio cronologico di ricezione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 5.

2. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreché il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata eseguita, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, per l'intervento nella fase di approntamento della fornitura.

Art. 5.

Domanda di contributo

1. La domanda di intervento agevolativo è presentata alla Simest redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Comitato agevolazioni o in conformità ad essi, allegando altresì la documentazione ivi indicata.

2. La Simest sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni le richieste di ammissione all'intervento agevolativo, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, entro il termine di tre mesi dalla data di completamento della documentazione necessaria.

3. Le domande presentate alla Simest, ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 16, comma 6, sono inammissibili all'intervento agevolativo per il periodo di tempo ivi indicato.

Art . 6.

Calcolo del contributo agli interessi

1. Il contributo agli interessi copre la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni, come determinato ai sensi dell'articolo 9, e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile il contributo è finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse posto a carico del debitore estero. Pertanto, nel periodo per il quale è deliberato l'intervento agevolativo, ad ogni scadenza la Simest corrisponde la differenza di cui al precedente comma 1, se positiva, mentre la incassa se negativa.

Art. 7.

Erogazione del contributo agli interessi

1. I contributi relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, e di smobilizzo a tasso variabile sono corrisposti nella stessa valuta di denominazione del finanziamento o dello smobilizzo. I contributi relativi alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso sono corrisposti in lire o in euro.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6, il soggetto richiedente, a seguito del provvedimento di ammissione all'agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, invia alla Simest apposita richiesta, completa della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria.

3. La Simest, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione ovvero in più quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi, a seconda della tipologia dell'operazione agevolata.

4. Nel caso di contributi corrisposti in un'unica soluzione, la Simest provvede all'erogazione del contributo entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, completa della relativa documentazione.

5. Nel caso di contributi corrisposti in più quote, la richiesta di erogazione, contenente i dati necessari per l'erogazione medesima, deve essere rinnovata per ciascuna scadenza di pagamento degli interessi; detta richiesta deve essere presentata in un termine congruo per consentire alla Simest l'erogazione del contributo alla scadenza prevista. Qualora per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, la differenza interessi sia dovuta a Simest, il relativo pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di incasso delle singole rate interessi in proporzione alle somme incassate.

Art. 8.

Intervento nelle diverse forme di finanziamento

1. Il contributo agli interessi di cui all'articolo 6, è riconosciuto:

a) alla banca nazionale o estera per i finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile;

b) alla banca nazionale, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato interno, a tasso fisso o variabile;

c) all'esportatore o alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso;

d) alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso variabile.

2. Quanto previsto ai punti *b), c)* e *d)* si applica anche agli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito «stand-by» irrevocabili.

Art. 9.

Determinazione del tasso di riferimento

1. Ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo di cui all'articolo 6, la Simest, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, determina il tasso congruo di finanziamento o di smobilizzo rispetto alle condizioni al momento prevalenti sul mercato, utilizzando le informazioni e gli indicatori più opportuni, ivi comprese le condizioni applicate ad operazioni similari, ed escludendo tutte le spese e le commissioni d'uso, incluse quelle relative all'eventuale operazione di conferma per gli smobilizzi di cui al comma 2 dell'articolo 8.

2. Nel caso di smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito «stand-by» irrevocabili, il tasso congruo dello smobilizzo non può superare quello che, nelle stesse circostanze, sarebbe riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito.

3. Nelle operazioni con intervento basato sulla raccolta dei fondi a tasso variabile nonché per le operazioni di smobilizzo con raccolta dei fondi a tasso fisso, per le quali non sia previsto il ricorso all'assicurazione del credito, dovrà essere posta a carico del debitore estero o dell'esportatore, una quota del costo dell'operazione finanziaria, percentualizzata in termini di margine sul costo della raccolta, non inferiore al premio

minimo stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) per la copertura assicurativa dei rischi politici corrispondenti al Paese del debitore/garante.

4. Ferma restando la verifica di congruità prevista ai precedenti commi 1 e 2, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui all'articolo 6, per le operazioni con intervento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile la quota di margine a carico dell'agevolazione non può, comunque, essere superiore al 2 per cento.

5. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito, la quota di margine a carico dell'agevolazione non può, comunque, essere superiore al 5 per cento.

6. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso compreso tra diciotto e ventitre mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, la quota di margine a carico dell'agevolazione non può, comunque, essere superiore al 4 per cento.

Art. 10.

Tasso di interesse per maggiorazioni

1. Per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi ovvero della differenza negativa di cui all'articolo 6, comma 2, sono calcolate utilizzando il tasso pari alle quotazioni prevalenti sul mercato della valuta nella quale dette somme devono essere corrisposte, rilevato da fonti ufficiali per una durata pari ad un mese, determinato con riferimento al momento in cui le somme stesse sono dovute e aumentato dell'eventuale margine riconosciuto per l'intervento agevolativo; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.

2. Per le operazioni di smobilizzo a tasso fisso, le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento dei contributi sono calcolate utilizzando il tasso Euribor a un mese determinato con riferimento al momento in cui detti contributi sono dovuti; per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.

Art. 11.

Tasso minimo di interesse

1. I tassi minimi di interesse sono determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali.

Art. 12.

Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture interventi congiunti con altre agenzie

1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il contributo di cui all'articolo 6, può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore estero riferito al momento dell'offerta irrevocabile, sempreché non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11, fermo restando per le operazioni di credito acquirente il termine di sei mesi dalla data del contratto commerciale per la stipula della convenzione finanziaria.

2. Per le operazioni relative a contratti commerciali di co-fornitura e di sub-fornitura, il contributo di cui all'articolo 6, può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura all'acquirente estero finale - stipulato dai co-produttori, da uno solo di essi o dall'ente, anche di diritto estero, deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di co-fornitura ovvero dal capocommessa in caso di sub-fornitura - sempreché non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.

3. Per le operazioni relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di più fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario, il contributo di cui all'articolo 6, può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, sempreché non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.

4. Oltre a quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma, per le operazioni di cui ai medesimi commi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell'intervento a quelle praticate da agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi negli interventi a sostegno del finanziamento dei contratti di co-fornitura o del contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale.

5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi di cooperazione, preventivamente approvati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipulati con agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi (operazioni congiunte), potranno essere accordate alla quota di fornitura italiana modalità e condizioni di intervento allineate a quelle adottate dall'agenzia di riferimento, di volta in volta responsabile della conduzione dell'intervento congiunto, sempreché in linea con le direttive comunitarie e con gli accordi internazionali.

Art. 13.

Operazioni con tassi di interesse difformi dai tassi minimi

1. Per le operazioni di credito all'esportazione con tasso di interesse a carico del debitore estero difforme dal tasso minimo di cui all'articolo 11, il contributo di cui all'articolo 6 è determinato sulla base del tasso di interesse comunque non inferiore al suddetto tasso minimo, e calcolato con riferimento all'ammontare della fornitura al netto del differenziale tra detto tasso minimo ed il tasso di interesse a carico del debitore.

Art. 14.

Intervento nella fase di approntamento della fornitura

1. L'intervento per le operazioni di credito all'esportazione può essere esteso anche alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale od estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, la durata del periodo di approntamento viene calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o, se successiva, a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura.

3. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento, sempreché il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata approntata.

4. Nell'ipotesi di mancata esecuzione, totale o parziale, della fornitura, trova applicazione la disciplina dettata al riguardo dal successivo articolo 16.

Art. 15.

Concorrenza estera e deroghe

1. Qualora gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell'intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera.

2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare condizioni e modalità diverse da quelle previste dal presente decreto.

Art. 16.

Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione

1. L'intervento agevolativo cessa:

a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento;

b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o nei casi di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera *d);*

c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorché prorogati, limitatamente alle quote non erogate;

d) in caso di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, fatti salvi i casi in cui, qualora rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, l'intervento è finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse per i quali la rinuncia non è ammessa.

2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1. Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione.

3. Nel caso di cessazione dell'intervento dovuta a rimborso anticipato del finanziamento, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potrà essere posto a carico del soggetto che ha richiesto detto rimborso anticipato il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilità di porre a carico di detto soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.

4. L'intervento agevolativo è revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:

a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non più agevolabile;

b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non più agevolabile;

c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore;

d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile;

e) l'intervento agevolativo è stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.

5. Nei casi di revoca di cui alla lettera *e)* del comma 4, la responsabilità per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti è a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo può essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilità di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.

6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera *e)*, del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui è riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna è stato adottato.

7. Nei casi di revoca di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*, del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza è corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza può essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilità di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.

8. La Simest può disporre verifiche e controlli in relazione alla validità della documentazione e alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso.

9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere:

a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;

b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c) le modalità e il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;

d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui alla lettera *c)*, per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.

11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *d)* del comma 9.

12. Salvo il caso di cui alla lettera *e)* del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali le domande di intervento agevolativo siano pervenute alla Simest a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'intervento agevolativo sulle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato già richiesto o concesso l'affidamento sulle condizioni finanziarie, è effettuato sulla base delle disposizioni dettate dai decreti emanati prima della suddetta data, purché il relativo contratto commerciale o la relativa convenzione finanziaria siano comunque stipulati entro i termini di validità dell'affidamento stesso.

3. Alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato già richiesto o concesso l'intervento agevolativo, continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreti emanati prima di tale data.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti tutti adottati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1988, n. 90;

decreto ministeriale 9 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1989, n. 15;

decreto ministeriale 31 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1989, n. 36;

decreto ministeriale 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1989, n. 206;

decreto ministeriale 8 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1989, n. 12;

decreto ministeriale 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1994, n. 72;

decreto ministeriale 24 gennaio 1997, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1997, n. 76.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1, 2 e 3:

«Art. 14. — 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalità ed i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:

«1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, dell'art. 19, secondo comma, e dell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78».

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 18, comma 4, 19, comma 2, e 24:

«Art. 18. — 4. Le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».

«Art. 19. — 2. Le operazioni di cui all'art. 18 ed all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso

una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

«Art. 24. — 1. In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 37 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a), b), c), f)* e *n)* del precedente art. 19 che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazione e lavori da esse effettuati».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:

«Art. 25 *(Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza deI Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 - art. 14, commi 1, 2 e 3 vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998:

«Art. 16 (*Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295).* — 1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.

2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale

o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota alle premesse, si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

00G0247

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 aprile 2000, n. **200.**

Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. U.L./2713/D.IX.124/3 del 2 novembre 1999;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I capitolati d'oneri precedentemente approvati, concernenti l'attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa continuano a trovare applicazione limitatamente ai contratti stipulati o in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 279

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente capitolato generale d'oneri concerne i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa e si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti.

Art. 2.

Quadro normativo di riferimento

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi riguardanti l'Amministrazione della difesa devono eseguirsi sotto l'osservanza:

a) delle leggi e dei regolamenti vigenti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

b) delle condizioni generali fissate nel presente capitolato d'oneri;

c) delle eventuali condizioni particolari fissate nei capitolati d'oneri, comunque denominati, riferiti a specifici settori contrattuali;

d) dei capitolati tecnici allegati ai contratti.

2. Formano parte integrante dei contratti, in aggiunta alle eventuali clausole speciali, le condizioni e i capitolati di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione, secondo le disposizioni vigenti in materia, comunica al contraente, non appena stipulato il contratto, l'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 4.

Domicilio dell'assuntore

1. Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni del contraente, soggette a termini stabiliti nel contratto, sono effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Art. 6.

Spese contrattuali

1. Il contraente è tenuto a versare nel conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione del contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore.

2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.

3. Nel caso di procedura concernente più lotti, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, le spese contrattuali sono ripartite fra i contraenti in misura proporzionale al valore dei lotti rispettivamente aggiudicati.

Art. 7.

Prezzi contrattuali

1. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

2. Il contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

3. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione prezzi, secondo le leggi in vigore.

Art. 8.

Vincoli

1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione o dalla data di aggiudicazione, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, senza che lo stesso sia stato approvato, il contraente può liberarsi dagli impegni assunti nei modi e con le forme previsti dall'art.114 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

3. In caso di mancata approvazione del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 9, il contraente ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

Esecuzione della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto

1. In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione del contratto stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

2. La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata agli organi di controllo.

3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite, ove richieste.

Art. 10.

Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni

1. In applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle forniture o delle prestazioni, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

2. L'Amministrazione ha facoltà di modificare i termini di consegna, se ritenuto necessario, in relazione all'aumento o diminuzione richiesti ed coerenza con quelli previsti dal contratto; ciò è fatto constare mediante verbale in contraddittorio fra le parti, approvato dall'Amministrazione.

Art. 11.

Recesso dell'Amministrazione

1. È in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 12.

Subappalto

1. È vietato al contraente di subappaltare l'intera esecuzione dei lavori o l'intera fornitura oggetto del contratto. Su specifica richiesta del contraente e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, può ammettersi il subappalto per lavorazioni o approvvigionamenti di materiali, che non rientrino nella normale linea produttiva del con-

traente e per i quali risulti eccessivamente onerosa l'istituzione di una specifica linea produttiva. In ogni caso non potranno essere concesse autorizzazioni che superino la misura prevista dalla normativa vigente.

2. La richiesta per ottenere l'autorizzazione al subappalto da prodursi al momento della presentazione dell'offerta o in caso di trattativa privata prima della stipula del contratto, deve:

a) essere effettuata in forma scritta e motivata;

b) dimostrare l'idoneità tecnica del subappaltatore;

c) essere corredata delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Amministrazione può in ogni tempo richiedere copia dei contratti sottoscritti dalle parti.

4. Rimane in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori.

5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il contratto si intende risolto di diritto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento della cauzione spettando al contraente solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate. Qualora il contraente sia stato esonerato dal versare la cauzione, esso è soggetto ad una ritenuta, che sarà operata sui pagamenti spettanti per le provviste o i lavori già collaudati, pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La ritenuta può essere operata anche attraverso il recupero su altri crediti nei confronti di altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Garanzia per i materiali dell'Amministrazione

1. Qualora, in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, al contraente debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, depositario delle cose ricevute. A garanzia di tali materiali, il contraente è tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.

Capo II

CAUZIONE

Art. 14.

Deposito cauzionale

1. Con la sottoscrizione del contratto, il contraente deve costituire una idonea cauzione nelle forme previste dalle disposizioni vigenti a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'assuntore inadempiente.

2. Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

3. L'incameramento della cauzione viene effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità.

Art. 15.

Entità e modalità del deposito cauzionale

1. L'importo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione del contratto non può essere inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale ed è costituito secondo le disposizioni di legge in materia.

Art. 16.

Svincolo della cauzione

1. La cauzione è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali e sia stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.

2. Per i contratti la cui esecuzione è prevista in più anni o nei quali sia previsto il raggiungimento di precisi obiettivi tecnici, l'Amministrazione ha facoltà di svincolare progressivamente la cauzione proquota in relazione all'entità della prestazione effettuata.

3. Lo svincolo è richiesto, di volta in volta, dal contraente.

Art. 17.

Esonero dalla cauzione

1. Nel caso di esonero dalla prestazione della cauzione, il contraente si obbliga a concedere un miglioramento del prezzo non inferiore al cinque per cento annuo dell'importo della cauzione non versata, in ragione del tempo per il quale questa deve rimanere vincolata.

Capo III

ESECUZIONE DEl CONTRATTI

Art. 18.

Prescrizioni tecniche

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi devono corrispondere alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.

2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, dei termini di consegna e dei prezzi, con apposito atto aggiuntivo, da redigere ed approvare nelle stesse forme del contratto principale.

3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dall'Amministrazione.

4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto ed al contraente è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo è determinato in contraddittorio con il contraente con verbale motivato.

5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il contraente ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è quello stabilito dall'Amministrazione, salvo contestazione da parte del contraente.

Art. 19.

Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

1. La consegna dei materiali che il contraente deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dal contraente.

2. Luogo, modalità, e tempi di consegna devono risultare dalle norme contrattuali.

3. Ove non sia diversamente stabilito in contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle località indicate dall'Amministrazione.

4. Il verbale di consegna sottoscritto dal contraente serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati ed il giorno in cui è avvenuto il ritiro.

Art. 20.

Approntamento al collaudo

1. Le forniture o le prestazioni sono approntati per il collaudo nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

2. I termini di approntamento decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del contraente, della lettera raccomandata con la quale viene comunicata l'avvenuta approvazione del contratto o dell'ordine di esecuzione anticipata o da altri termini di riferimento previsti in contratto.

3. Per i collaudi da eseguirsi nello stabilimento del contraente, la data di approntamento è comunicata dal contraente stesso all'Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5.

4. Nel caso sia stabilito in contratto che il collaudo deve farsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento al collaudo vale quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.

Art. 21.

Consegna

1. Il contraente è tenuto ad introdurre, a propria cura, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi, locali e con le modalità convenute in contratto, le cose di cui alla provvista o lavorazione oggetto del contratto stesso.

2. Il contraente dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna mediante comunicazione via fax, confermata con lettera raccomandata spedita contestualmente.

3. In caso di fornitura, il materiale diventa di proprietà dell'Amministrazione solo dopo il collaudo, l'accettazione definitiva e la consegna.

4. La fornitura di un complesso non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non sono tutte approntate al collaudo o consegnate.

Art. 22.

Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto e documenti di accompagnamento dei materiali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del contraente, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari indicati in contratto.

2. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.

Art. 23.

Imputazione della consegna nel caso di più forniture della stessa specie o di un contratto a rate

1. Il contraente, in base a contratti differenti, di più provviste della stessa specie, a scadenze successive, può fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore purché abbia consegnato la quantità dovuta per quello di scadenza anteriore; se però sono state rifiutate cose consegnate in base al contratto di scadenza precedente è obbligo dell'assuntore di sostituire prima le cose stesse.

2. Per i contratti in cui sia previsto che le consegne dei materiali debbano farsi in più rate e i materiali siano identici per le varie rate, le consegne eventualmente effettuate in conto di una rata successiva sono imputate alla rata antecedente, qualora questa non sia stata completata o siano stati rifiutati al collaudo i materiali costituenti la rata stessa.

Art. 24.

Controllo delle prestazioni

1. L'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi utilizzati dal contraente stesso.

2. A tal fine, ove non diversamente previsto in contratto, il contraente deve comunicare all'Amministrazione, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, il luogo ove vengono eseguite le prestazioni e ove si trovano depositate le materie prime e le merci.

3. In caso di rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione.

4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di collaudo, ma non pregiudicano il giudizio finale.

Art. 25.

Spostamento dei termini

1. I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza maggiore, danno ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

2. A tale scopo il contraente deve, entro il termine perentorio di dieci giorni, comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore da cui possa derivare il ritardo o la impossibilità dell'esecuzione del contratto. Tale comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali.

3. L'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto.

Art. 26.

Proroga dei termini

1. I periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per propri adempimenti previsti in contratto, o da essa richiesti nel suo interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento al collaudo o di consegna. Ad analoga proroga dei termini dà diritto qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi il contraente a ritardare l'esecuzione del contratto. Qualora tale periodo ecceda i centoventi giorni, l'Amministrazione darà luogo all'applicazione dell'articolo 27. La proroga è richiesta dal contraente con domanda motivata e la domanda deve pervenire all'Amministrazione prima della scadenza del termine.

2. Per i collaudi, è detratto dal computo dei termini il periodo di tempo che va dal giorno successivo a quello in cui il contraente, a seconda delle clausole contrattuali, ha comunicato di avere pronti o ha consegnato i materiali da collaudare a quello in cui egli ha ricevuto la comunicazione relativa all'esito di detti collaudi.

3. Il tempo impiegato per i collaudi anzidetti è detratto, sia che si tratti di prima consegna di materiali sia che si tratti di consegna successiva, per sostituire cose colpite da rifiuto.

4. Non può detrarsi il periodo impiegato per il collaudo degli strumenti di misurazione e verifica, quando questi debbono servire unicamente per il collaudo dei prodotti finiti.

Art. 27.

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il contraente in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni eseguite. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il contraente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del contraente va formulata, a pena di decadenza, entro venti giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.

Capo IV

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Art. 28.

Modalità del collaudo

1. Il collaudo accerta che le forniture, le manutenzioni, i lavori ed i servizi rispondano alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto.

2. Secondo quanto stabilito in contratto e in relazione alla tipologia delle prestazioni, il collaudo viene effettuato — nei termini massimi previsti dai regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 — da apposita commissione o da singoli collaudatori nominati dall'Amministrazione, presso gli stabilimenti o i locali del contraente o presso enti militari.

3. È data comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui è effettuato il collaudo con l'invito ad intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

4. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre al collaudo sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantità di materiali eventualmente adoperati per i collaudi sono forniti dal contraente e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo il collaudo.

5. Qualora necessario, il contraente metterà a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per il collaudo.

6. L'organo di collaudo può avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli di cui all'articolo 24, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

Art. 29.

Esito del collaudo

1. L'organo di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del contraente, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione dei beni e delle prestazioni sottoposti al collaudo ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

Art. 30.

Mancato intervento al collaudo

1. Qualora il contraente, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il certificato di collaudo, il certificato stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 31.

Determinazione dell'Amministrazione

1. Qualora il contraente non concordi con l'esito del collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'articolo 30, può inviare all'organo di collaudo controdeduzioni e documentazioni ritenute necessarie.

2. Sulla base di quanto prodotto dal contraente l'organo di collaudo, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla motivandone le ragioni.

3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo assume la sua determinazione con atto formale da comunicare al contraente. Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. Di massima, i beni rifiutati sono sostituiti con altri beni della medesima specie.

Art. 32.

Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati

1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di collaudo, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che l'organo di collaudo non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato al collaudo.

2. Qualora il collaudo si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione ed all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese del contraente, oppure alla vendita, anche a trattativa privata, per conto, a rischio e spese del contraente.

3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

Capo V

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Art. 33.

Inadempienze

1. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, ivi compresi i casi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati al collaudo, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;

b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate all'articolo 38;

c) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all'articolo 34.

2. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)*, al contraente è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente collaudate, accettate e consegnate.

Art. 34.

Penalità

1. Nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da comminare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato.

2. Le penalità cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

Art. 35.

Modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale.

2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione; se anche questa è insufficiente o manchi, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che il contraente ha con l'Amministrazione della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione della difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

Art. 36.

Disapplicazione delle penalità

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali il contraente sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite l'ente gestore, il quale provvede ad inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.

Art. 37.

Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di accertata malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente, salvo le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già collaudato ed accettato e confiscando la cauzione o trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

2. In ogni caso è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare, di cui all'articolo 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 38.

Esecuzione in danno

1. Nel caso previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 33, l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non eseguita, può affidare a terzi, anche in economia, la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, con incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.

2. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

3. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.

Art. 39.

Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa

1. Il contraente assume interamente ed esclusivamente sopra di sé qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. Il contraente si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto già collaudato e accettato, e di agire per il risarcimento del danno.

2. L'obbligo del contraente di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto.

3. Ferma restando la sua responsabilità, il contraente è obbligato a dare immediatamente all'Amministrazione comunicazione delle eventuali pretese di terzi che accampano l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.

Art. 40.

Osservanza della legislazione sul lavoro

1. Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. Il contraente è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

4. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.

Capo VI

PAGAMENTI

Art. 41.

Corresponsione dei pagamenti

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione, a seguito di presentazione di fatture, nonché della documentazione indicata in contratto.

2. I termini per i pagamenti sono quelli stabiliti nei regolamenti attuativi della legge n. 241/1990. I capitolati particolari d'oneri ed i contratti, in relazione alla loro natura e complessità, possono prevedere termini inferiori.

Art. 42.

Modalità di pagamento

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto.

2. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, nonché in ogni caso di variazione della propria ragione sociale, il contraente deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione. In difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute o cessate dalla carica.

Art. 43.

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti il contraente può richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile al contraente o da decisioni o comportamenti di altre autorità pubbliche, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'articolo 44 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.

Art. 44.

Sospensione dei pagamenti

1. Qualora al contraente siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato al contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 45.

Cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno

1. Le cessioni, le delegazioni e le costituzioni di pegno relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalla legge, sono notificate dal contraente all'Amministrazione stessa per la prescritta adesione.

Capo VII

CONTROVERSIE

Art. 46.

Collegio arbitrale

1. Qualora le parti, in sede di stipulazione del contratto, convengano di rimettere ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto stesso, il collegio arbitrale sarà così composto:

a) da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

b) da un dirigente dell'Amministrazione o da un avvocato dello Stato;

c) da un arbitro designato dal contraente.

2. Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.

3. Un funzionario dell'Amministrazione svolge le attribuzioni di segretario.

Art. 47.

Termini della domanda di arbitrato

1. La domanda di arbitrato è proposta nel termine di giorni sessanta da quello in cui vengono notificate al contraente le decisioni prese dall'Amministrazione sull'oggetto della vertenza.

2. Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dal contraente che decade da qualsiasi diritto di impugnativa.

Art. 48.

Ricorso al giudice ordinario

1. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 47, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del comma 1.

Art. 49.

Anticipazione spese per il giudizio arbitrale

1. Le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri, stabilite sulla base dei criteri fissati nelle tariffe per avvocati e procuratori e calcolate nella misura ridotta del cinquanta per cento delle tariffe stesse, sono anticipate dalla parte che ha presentato la domanda di arbitrato.

Art. 50.

Obblighi durante il giudizio arbitrale

1. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia della sentenza, per garantire la continuità del servizio o delle forniture il contraente non può esimersi dall'intraprendere o continuare le sue prestazioni contrattuali.

Art. 51.

Sentenza arbitrale

1. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e decide a carico di quale delle parti, od in quale proporzione, devono gravare le spese di giudizio.

2. Il lodo arbitrale è pronunciato nei termini e con le modalità previste dagli articoli 820 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Roma, 14 aprile 2000

Visto, *il Ministro:* MATTARELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il testo del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 139, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante «Razionalizzazione delle procedure contrattuali della Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1999, n. 7, é il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni in materia di capitolati d'oneri)*. — 1. I capitolati d'oneri generali e particolari per i servizi e le forniture militari sono approvati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati aI Parlamento affinché siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 42l», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio l993, n. 30, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

«Art. 11. — Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato».

Nota all'art. 13:

— Il testo degli articoli 1766 e 1780 del codice civile è il seguente:

«Art. 1766 *(Nozione)*. — Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura».

«Art. 1780. *(Perdita non imputabile della detenzione della cosa)*. — Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a qust'ultimo.

Nota all'art. 28:

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 46:

— Il testo dell'art. 806 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 806 *(Compromesso)*. — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione».

Nota all'art. 48:

— Il testo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

00G0248

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2000.

Intervento sostitutivo nei confronti della regione Campania per omessa approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fissa comunque al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonché per il trasferimento alle medesime di funzioni già esercitate dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

Considerato che il citato art. 21 prevede, al comma 4, come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche costituisca il presupposto per l'attribuzione alle medesime dello *status* sopra indicato e delle competenze riservate alle scuole nel sistema dell'autonomia ivi delineato;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fissa al 1° settembre 2000 la decorrenza dell'applicazione alle istituzioni scolastiche di tale sistema e che dalla stessa data decorrono, a norma del successivo art. 17, comma 1, le abrogazioni delle disposizioni vigenti incompatibili, onde il termine del 1° settembre 2000 deve ritenersi invalicabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a fronte del quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi sulla base delle proposte formulate dalle apposite conferenze provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e 9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il 28 febbraio 1999, prevedendo la possibilità di apportarvi modifiche nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000;

Considerato che il comma 9 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 ha fissato, come termine ultimo per la completa e definitiva attuazione dei suddetti piani, l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, coincidente con il 1° settembre 2000, e che il Ministero della pubblica istruzione, in assenza del piano di dimensionamento, non sarebbe in condizione di esercitare le attività di competenza;

Preso atto che la regione Campania, non avendo provveduto ai suindicati adempimenti alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza, veniva formalmente diffidata - con atto, datato 16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri - ad approvare, nel termine di sessanta giorni dell'intervenuta notifica, il prefato piano regionale;

Preso atto dell'intervenuto decorso del termine suindicato senza che la regione medesima abbia proceduto all'approvazione del piano predetto;

Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e definitiva concreta attuazione dei piani regionali entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, posto a carico dell'amministrazione statale, occorre definire al più presto, anche nel territorio interessato, il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e la loro dislocazione sul territorio, in modo da poter provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti preliminari all'avvio del prossimo anno scolastico, la cui regolarità ne risulterebbe, altrimenti, gravemente pregiudicata;

Considerato, altresì, che la situazione che si verrebbe a determinare per effetto della mancata definizione del relativo piano regionale costituirebbe violazione, in particolare, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, atteso che la definizione dei requisiti dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalità giuridica e conseguente autonomia organizzativa, amministrativa e didattica, nonché per l'attribuzione ai rispettivi capi di istituto della qualifica dirigenziale;

Considerata, dunque, la necessità di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione del più volte citato piano regionale;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, il presidente della giunta regionale della Campania, in sostituzione della regione medesima, provvede ad approvare, quale commissario *ad acta,* nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche richiamato in epigrafe, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provin-

ciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalla regione.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 341

00A9923

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2000.

Intervento sostitutivo nei confronti della regione Puglia per omessa approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fissa comunque al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonché per il trasferimento alle medesime di funzioni già esercitate dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

Considerato che il citato art. 21 prevede, al comma 4, come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche costituisca il presupposto per l'attribuzione alle medesime dello *status* sopra indicato e delle competenze riservate alle scuole nel sistema dell'autonomia ivi delineato;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fissa al 1° settembre 2000 la decorrenza dell'applicazione alle istituzioni scolastiche di tale sistema e che dalla stessa data decorrono, a norma del successivo art. 17, comma 1, le abrogazioni delle disposizioni vigenti incompatibili, onde il termine del 1° settembre 2000 deve ritenersi invalicabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a fronte del quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi sulla base delle proposte formulate dalle apposite conferenze provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e 9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il 28 febbraio 1999, prevedendo la possibilità di apportarvi modifiche nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000;

Considerato che il comma 9 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 ha fissato, come termine ultimo per la completa e definitiva attuazione dei suddetti piani, l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, coincidente con il 1° settembre 2000, e che il Ministero della pubblica istruzione, in assenza del piano di dimensionamento, non sarebbe in condizione di esercitare le attività di competenza;

Preso atto che la regione Puglia, non avendo provveduto ai suindicati adempimenti alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza, veniva formalmente diffidata - con atto, datato 16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri - ad approvare, nel termine di sessanta giorni dell'intervenuta notifica, il prefato piano regionale;

Preso atto dell'intervenuto decorso del termine suindicato senza che la regione medesima abbia proceduto all'approvazione del piano predetto;

Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e definitiva concreta attuazione dei piani regionali entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, posto a carico dell'amministrazione statale, occorre definire al più presto, anche nel territorio interessato, il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e la loro dislocazione sul territorio, in modo da poter provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti preliminari all'avvio del prossimo anno scolastico, la cui regolarità ne risulterebbe, altrimenti, gravemente pregiudicata;

Considerato, altresì, che la situazione che si verrebbe a determinare per effetto della mancata definizione del relativo piano regionale costituirebbe violazione, in particolare, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, atteso che la definizione dei requisiti dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalità giuridica e conseguente autonomia organizzativa, amministrativa e didattica, nonché per l'attribuzione ai rispettivi capi di istituto della qualifica dirigenziale;

Considerata, dunque, la necessità di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione del più volte citato piano regionale;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, il presidente della giunta regionale della Puglia, in sostituzione della regione medesima, provvede ad approvare, quale commissario *ad acta,* nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche richiamato in epigrafe, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalla regione.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 342

00A9924

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 2000.

Intervento sostitutivo nei confronti della regione Molise per omessa approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fissa comunque al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonché per il trasferimento alle medesime di funzioni già esercitate dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

Considerato che il citato art. 21 prevede, al comma 4, come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche costituisca il presupposto per l'attribuzione alle medesime dello *status* sopra indicato e delle competenze riservate alle scuole nel sistema dell'autonomia ivi delineato;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fissa al 1° settembre 2000 la decorrenza dell'applicazione alle istituzioni scolastiche di tale sistema e che dalla stessa data decorrono, a norma del successivo art. 17, comma 1, le abrogazioni delle disposizioni vigenti incompatibili, onde il termine del 1° settembre 2000 deve ritenersi invalicabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a fronte del quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi sulla base delle proposte formulate dalle apposite conferenze provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e 9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il 28 febbraio 1999, prevedendo la possibilità di apportarvi modifiche nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000;

Considerato che il comma 9 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 ha fissato, come termine ultimo per la completa e definitiva attuazione dei suddetti piani, l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, coincidente con il 1° settembre 2000, e che il Ministero della pubblica istruzione, in assenza del piano di dimensionamento, non sarebbe in condizione di esercitare le attività di competenza;

Preso atto che la regione Molise, non avendo provveduto ai suindicati adempimenti alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza, veniva formalmente diffidata - con atto, datato 16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri - ad approvare, nel termine di sessanta giorni dell'intervenuta notifica, il prefato piano regionale;

Preso atto dell'intervenuto decorso del termine suindicato senza che la regione medesima abbia proceduto all'approvazione del piano predetto;

Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e definitiva concreta attuazione dei piani regionali entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, posto a carico dell'amministrazione statale, occorre definire al più presto, anche nel territorio interessato, il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e la loro dislocazione sul territorio, in modo da poter provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti preliminari all'avvio del prossimo anno scolastico, la cui regolarità ne risulterebbe, altrimenti, gravemente pregiudicata;

Considerato, altresì, che la situazione che si verrebbe a determinare per effetto della mancata definizione del relativo piano regionale costituirebbe violazione, in particolare, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, atteso che la definizione dei requisiti dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalità giuridica e conseguente autonomia organizzativa, amministrativa e didattica, nonché per l'attribuzione ai rispettivi capi di istituto della qualifica dirigenziale;

Considerata, dunque, la necessità di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione del più volte citato piano regionale;

Visto, in particolare, l'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, il presidente della giunta regionale del Molise, in sostituzione della regione medesima, provvede ad approvare, quale commissario *ad acta,* nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche richiamato in epigrafe, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalla regione.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 343

00A9925

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2000.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, attraverso un procedimento negoziale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, la definizione di un apposito accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative del personale diplomatico, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 030/755 del 30 maggio 2000 con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle

deleghe per i contributi sindacali alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al dipartimento della funzione pubblica»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica:

1) SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri);

2) CGIL coordinamento Esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

00A9967

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La ripresa edilizia economica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa «La ripresa edilizia economica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge, n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La ripresa edilizia economica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita in data 16 ottobre 1974, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Galletta di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 16 dicembre 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 59/1992 e il dott. Ettore Tanferna, con studio in Sassari, via Nizza n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9943

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tuttobene» a r.l., in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 maggio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa edilizia «Tuttobene» a r.l. con sede in Sassari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tuttobene» a r.l., con sede in Sassari, costituita in data 28 aprile 1969, con atto a rogito del notaio dott. Salvatore Masala di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 6 dicembre 1969, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/1992 e il rag. Giuseppe Polo, con studio in Sassari, viale Umberto n. 90, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9944

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cantine del Verdicchio - Società cooperativa a r.l.», in Cupramontana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ancona nei confronti della società cooperativa «Cantine del Verdicchio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cupramontana (Ancona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'associazione generale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantine del Verdicchio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cupramontana (Ancona), costituita in data 15 ottobre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Montali di Cupramontana (Ancona), omologato dal tribunale di Ancona con decreto del 10 novembre 1993 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Valerio Vico, con studio in Ancona, via Martiri della Resistenza n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9946

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Le Colonne - Società cooperativa a r.l.», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Imperia nei confronti della società cooperativa «Le Colonne - Società cooperativa a r.l.», con sede in Imperia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Colonne - Società cooperativa a r.l.», con sede in Imperia, costituita in data 23 febbraio 1995 con atto a rogito del notaio dott. Franco Amedeo di Imperia, omologato dal tribunale di Imperia con decreto del 21 marzo 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Luca Zanchi, presso studio Fucini in Sanremo, corso Mombello n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9947

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Assotab - Società cooperativa a r.l.», in Carinola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 giugno 1997 e 2 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Assotab - Società cooperativa a r.l.», con sede in Carinola (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le disignazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Assotab - Società cooperativa a r.l.», con sede in Carinola (Caserta), costituita in data 28 marzo 1985 con atto a rogito del notaio dott. Mario Matano di S. Maria Capua Vetere (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 30 aprile 1985, e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Di Lauro, con residenza in Casagiove (Caserta), via Firenze n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9941

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trentolese - Società cooperativa agricola a r.l.», in Trentola Ducenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 giugno 1997 e 18 febbraio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Trentolese - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le disignazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trentolese - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita in data 13 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Giovanbattista Musto di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto 28 febbraio 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Marcellino Datoaddio, con studio in Trentola Ducenta (Caserta), via A. Moro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9942

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Tra.Ve - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il D.D. 4 agosto 1998, con il quale la società cooperativa «Co.Tra.Ve - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Strampelli;

Vista la mancata accettazione del predetto dott. Stampelli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Caponi residente in Roma, alla via Principe Amedeo n. 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Tra.Ve. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente D.D. 4 agosto 1998, in sostituzione del dott. Francesco Strampelli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9938

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «ACLI - Catanzaro», in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1998, con il quale la società cooperativa «ACLI - Catanzaro», con sede in Catanzaro, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Antonio Fragola;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del predetto commissario liquidatore, all'invio della relazione semestrale ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942 n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Teresa Maria Straface con studio in Catanzaro Lido, alla via Caboto n. 4, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «ACLI - Catanzaro», con sede in Catanzaro, alla via Gironda Veraldi n. 2, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Giuseppe Antonio Fragola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9939

DECRETO 5 giugno 2000.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Carovana Facchini S. Zeno - Società cooperativa a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «Carovana Facchini S. Zeno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pierangelo Albertini ne è stato nominato commissario liquidatore, successivamente sostituito dal dott. Mattia Corradi con decreto ministeriale 29 dicembre 1999;

Preso atto della nota inviata dalla direzione provinciale del lavoro di Verona in data 4 febbraio 2000, con la quale ha reso noto alla divisione IV/5 che la società cooperativa sopra citata era stata dichiarata fallita con sentenza del 6 ottobre 1997;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazione di fallimento;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «Carovana Facchini S. Zeno - Soc. coop. a r.l.» con sede in Verona è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9945

DECRETO 11 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Il Giglio», in Ferentino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 maggio 2000 eseguita nei confronti della società edilizia a r.l. «Il Giglio», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Il Giglio», con sede in Ferentino, costituita a rogito notaio dott. Leonello Anderlini in data 2 dicembre 1978, repertorio n. 6454, registro società 2569 del tribunale di Frosinone, BUSC 800/164948, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 11 giugno 2000

Il direttore: NECCI

00A9985

DECRETO 11 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Gesser Cooperativa a r.l.», in Vallecorsa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e succesive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 febbraio 2000, eseguita nei confronti della società cooperativa «Gesser Cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo di codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 maggio 2000;

Sentito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota 721524 del 29 maggio 2000.

Decreta:

La società cooperativa «Gesser Cooperativa a r.l.», con sede in Vallecorsa, costituita per rogito notaio dottor Pastorino Donato in data 1° luglio 1987, repertorio n. 8260, registro società 5478 del tribunale di Frosinone, BUSC 1287/228770, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n.400.

Frosinone, 11 giugno 2000

Il direttore: NECCI

00A9986

DECRETO 11 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Saturno a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e succesive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 2000, eseguita nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Saturno a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo di codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 maggio 2000;

Sentito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota 721524 del 29 maggio 2000.

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Saturno a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 30 agosto 1997, repertorio n. 23544, registro imprese 105107 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1728/283598, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n.400.

Frosinone, 11 giugno 2000

Il direttore: NECCI

00A9987

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Orticola Trevignanese» a r.l., in Trevignano Romano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 30 novembre 1985 la società cooperativa «Orticola Trevignanese» a r.l., con sede in Trevignano Romano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Ugo De Angelis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 1626 del 14 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - divisione IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e considerato che le eventuali pendenze patrimoniali dato il tempo trascorso, possono considerarsi estinte emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Decreta:

La società cooperativa «Orticola Trevignanese» a r.l., con sede in Trevignano Romano, via Garibaldi 81, costituita con rogito notaio dott. Vittorio Nardacci in data 16 maggio 1981, repertorio n. 3612 registro società 4026/81 del tribunale di Roma BUSC 26571 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A9984

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Edilcasa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Trani.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 ottobre 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Edilcasa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Trani (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia L'Edilcasa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Trani (Bari), via A. Moro n. 10, costituita in data 28 settembre 1982, con atto a rogito del notaio dottor Giuseppe Monterisi di Trani, omologato dal tribunale di Trani con decreto 12 ottobre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge 59/1992 e la dottoressa Ilaria Sciamanna residente in Bari, via C. Balacco n. 10/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9989

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Glicene 92», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo capo provvisorio dello stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 novembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si con sede trova nelle condizioni previste dal precipitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Glicine 92» con sede in Bari, n. pos. 7129/257315, costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti in data 28 dicembre 1992, rep. n. 119308, reg. imprese n. 28684, omologata dal Tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A9983

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gardenia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, n. 55 (non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) con il quale la società cooperativa «Gardenia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Como, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Rodolfo Cadelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il provvedimento dell'autorità di vigilanza in data 14 marzo 2000 con il quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del menzionato decreto di liquidazione coatta, in accoglimento di quanto richiesto dall'A.G.C.I. (l'associazione nazionale di rappresentanza della cooperativa) con nota 943/REV in data 8 marzo 2000;

Vista la nuova comunicazione della nominata associazione con nota 2009/REV in data 17 maggio 2000 con la quale si chiede la revoca del citato provvedimento sospensivo;

Vista la rinuncia all'incarico presentata dal rag. Cadelo, con lettera 6 aprile 2000 e le nuove designazioni dell'associazione di rappresentanza;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di confermare l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio, revocando contestualmente il citato provvedimento sospensivo;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, la società cooperativa «Gardenia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Como, costituita in data 12 ottobre 1990, con atto a rogito del dr. Carmelo Vittorio Varrica, notaio in Como, omologato dal tribunale di Como, in data 2 novembre 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c., e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (Aquila) il 31 ottobre 1960 e domiciliata in Cantù (Como), Piazza Boldorini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9978

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aris Coop - Adriatica ristorazione ricreazione sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Giulianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 2000 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Aris Coop - Adriatica ristorazione ricreazione sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'Associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Aris Coop - Adriatica ristorazione ricreazione sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (Teramo), in liquidazione, costituita in data 6 maggio 1987, con atto a rogito notaio dr. Gian Carlo Zaffagnini di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Teramo con decreto del 19 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Alessandrelli nata ad Atri (Teramo) il 26 marzo 1971 e residente a Montesilvano in via S. Pietro n. 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10021

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Brianza Nord a r.l.», in Eupilio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Brianza Nord a r.l.», con sede in Eupilio (Como) dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Brianza Nord a r.l.», con sede in Eupilio (Como), costituita in data 7 ottobre 1994 con atto a rogito notaio Pier Luigi Donegana di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 7 novembre 1994, iscritta al n. 30970 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giambattista Fiorini, nato il 22 aprile 1943, residente in loc. Menabue di Gabbioneta Binanuova (Cremona), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* Piloni

00A10020

DECRETO 19 giugno 2000.

Rettifica al decreto di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ambiente Verde - Società cooperativa a r.l.», in La Spezia.

IL MINISRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la società cooperativa «Ambiente Verde - Società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, in liquidazione, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Massimo Bellavigna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che nel decreto ministeriale sopracitato è stata riportata in maniera errata la denominazione della cooperativa che in effetti, è «Ambienteverde - Società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia:

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 limitatamente alla denominazione della cooperativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, con il quale la cooperativa «Ambiente Verde - Società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Massimo Bellavigna ne è stato nominato commissario liquidatore, è rettificato limitatamente alla denominazione della cooperativa, che è «Ambienteverde - Società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* Piloni

00A10019

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Quattro Mura a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 6 aprile 2000 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Quattro Mura a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Ritenuta la necessita a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Quattro Mura a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita in data 6 novembre 1973 con atto a rogito notaio Celestino Calvano di Saronno, omologato dal tribunale di Milano con decreto del 14 dicembre 1973, iscritta al n. 156709 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il ragioniere Giambattista Fiorini, nato il 22 aprile 1943, residente in località Menabue di Gabbioneta Binanuova (Cremona), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il ministro: PILONI

00A9981

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Padus Archeologica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 febbraio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Padus Archeologica - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mantova dalle quali si rivela che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Padus Archeologica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mantova, costituita in data 24 aprile 1990 con atto a rogito notaio Mario Nicolini di Mantova, omologato dal tribunale di Mantova con decreto del 17 maggio 1990, iscritta al n. 14854 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il ragioniere Giambattista Fiorini, nato il 22 aprile 1943 e residente in località Menabue di Gabbioneta Binanuova (Cremona), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9982

DECRETO 21 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Italia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Palagiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria datata 8 maggio 1996, nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuova Italia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Palagiano (Taranto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova Italia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Palagiano (Taranto), al Corso Vittorio Emanuele n. 77, costituita in data 22 luglio 1976, con atto a rogito del notaio avv. Antonino Vitale di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 3 settembre 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge 59/1992 e il dottor Massimo Perrone con studio in Nardò (Lecce), al corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9988

DECRETO 21 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Forca d'Acero a r.l.», in San Donato Val Comino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 novembre 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Forca d'Acero a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 maggio 2000;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota 721524 del 29 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Forca d'Acero a r.l.», con sede in San Donato Val Comino, costituita per rogito notaio dr.ssa Gazzola Monica in data 24 maggio 1994, repertorio n. 1897, registro imprese n. 4991 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1600/268585, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 giugno 2000

Il direttore: NECCI

00A9979

DECRETO 21 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edil promozione città delle scienze società cooperativa a r.l.», in Supino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Edil promozione città delle scienze società coopera-

tiva a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato Ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 maggio 2000;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 espresso con nota 721524 del 29 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edil promozione citta delle scienze società cooperativa a r.l.», con sede in Supino, costituita per rogito notaio dr. Pastorino Donato in data 19 settembre 1994, repertorio n. 20289, registro imprese n. 9262 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1608/269017, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 giugno 2000

Il direttore: NECCI

00A9980

DECRETO 23 giugno 2000.

Ripartizione su base provinciale di lire 200 miliardi per l'anno 2000, ai fini dell'attuazione delle misure di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 aprile 2000, che prevede la riduzione degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione della promozione dei livelli occupazionali;

Visto in particolare l'art. 4 del sopra citato decreto interministeriale che stabilisce che le risorse finanziarie relative all'anno 2000, pari a lire 200 miliardi devono essere ripartite sulla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente;

Visto il decreto del 18 dicembre 1998 che determina gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, sulla base dei dati riferiti all'anno 1996 e relativi alla popolazione in età di lavoro, agli iscritti al collocamento e del tasso provinciale di disoccupazione;

Considerato che a tutt'oggi i dati di cui sopra sono gli ultimi disponibili e che non è possibile disporre di analoghi dati per gli anni successivi;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1999 che, al fine di definire gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, fa riferimento alle rilevazioni contenute nel decreto del 18 dicembre 1998;

Ritenuto necessario dare attuazione agli adempimenti previsti per l'anno 2000 dall'art. 4 del decreto interministeriale del 12 aprile 2000, e pertanto utilizzare gli ultimi dati sul tasso di disoccupazione provinciale rilevati dal Ministero del lavoro e riportati nel decreto del 18 dicembre 1998;

Considerato che non è idoneo al fine della promozione dei livelli occupazionali effettuare una ripartizione sulla base dei soli tassi di disoccupazione, come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale sopra citato, ma occorre ponderare gli stessi con l'ammontare della popolazione attiva di ciascuna provincia per rendere equa la ripartizione delle risorse finanziarie tra le province;

Ritenuto, pertanto, di effettuare la ripartizione delle risorse come indicato al capoverso precedente.

Decreta:

La ripartizione su base provinciale di lire 200 miliardi per l'anno 2000 ai fini dell'attuazione delle misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro di cui al decreto interministeriale del 12 aprile 2000, è determinata sulla base degli importi indicati nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 giugno 2000

Il direttore generale: CARLÀ

RIPARTIZIONE SU BASE PROVINCIALE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2000

PROVINCIA	ripartiz.ne in MLD
PIEMONTE	
TORINO	6,787
NOVARA	0,676
VERBANIA	0,421
VERCELLI	0,360
BIELLA	0,236
ALESSANDRIA	1,008
ASTI	0,463
CUNEO	1,008
VAL D'AOSTA	
AOSTA	0,192
LOMBARDIA	
MILANO	5,300
LODI	0,297
PAVIA	0,885
SONDRIO	0,369
VARESE	1,453
BERGAMO	1,310
BRESCIA	1,852
COMO	0,592
LECCO	0,274
CREMONA	0,540
MANTOVA	0,562
LIGURIA	
GENOVA	2,772
IMPERIA	0,589
LA SPEZIA	0,678
SAVONA	0,710
VENETO	
VENEZIA	2,045
PADOVA	0,973
ROVIGO	0,777
TREVISO	1,078
VERONA	1,473
VICENZA	1,054
BELLUNO	0,280
P.A.TRENTO	
TRENTO	0,766
P.A.BOLZANO	
BOLZANO	0,256
FRIULI V.G.	
TRIESTE	0,541
PORDENONE	0,530
UDINE	1,044
GORIZIA	0,333
EMILIA ROMAGNA	
BOLOGNA	1,760
RAVENNA	1,006
REGGIO EMILIA	0,469
FERRARA	1,216
FORLI'	1,256
RIMINI	1,127
PIACENZA	0,531
PARMA	0,613
MODENA	1,080
TOSCANA	
FIRENZE	2,335
PRATO	0,520
LIVORNO	1,114
PISA	1,207
AREZZO	0,772
SIENA	0,513
GROSSETO	0,746
MASSA	0,556
LUCCA	0,726
PISTOIA	0,604
UMBRIA	
PERUGIA	1,644
TERNI	0,824
MARCHE	
ANCONA	1,110
ASCOLI PICENO	0,889
MACERATA	0,564
PESARO URBINO	1,075
LAZIO	
ROMA	14,885
FROSINONE	2,144
LATINA	2,606
RIETI	0,655
VITERBO	1,105
MOLISE	
CAMPOBASSO	0,913
ISERNIA	0,361
ABRUZZO	
PESCARA	0,974
TERAMO	1,013
CHIETI	1,339
L'AQUILA	1,307
CAMPANIA	
NAPOLI	16,011
AVELLINO	1,586
BENEVENTO	1,301
CASERTA	5,635
SALERNO	5,547
PUGLIA	
BARI	6,369
FOGGIA	2,749
TARANTO	2,190
BRINDISI	1,956
LECCE	3,747
BASILICATA	
POTENZA	2,465
MATERA	1,205
CALABRIA	
CATANZARO	1,731
CROTONE	0,860
VIBO VALENTIA	0,800
COSENZA	3,941
REGGIO CALABRIA	4,117
SARDEGNA	
CAGLIARI	4,461
NUORO	1,645
ORISTANO	0,896
SASSARI	2,769
SICILIA	
AGRIGENTO	4,027
CALTANISSETTA	2,177
CATANIA	7,779
ENNA	1,594
MESSINA	4,840
PALERMO	7,607
RAGUSA	1,818
SIRACUSA	2,914
TRAPANI	3,220
ITALIA	**200,000**

00A10018

DECRETO 28 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa (o consorzio) «Imprendicasa Uno», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92 comma 1, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il ministero del lavoro edella previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria.

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Imprendicasa Uno», in Arezzo P.p. 1617; P.n. 279716 per la quale (il quale) sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successsivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 28 giugno 2000

Il direttore: LORUSSO

00A9940

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo El. Ma. Po. S.a.s. di Nucci Mariano, in Isernia, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 96/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 9 dicembre 1999 acquisita in atti di questo Ministero in data 10 dicembre 1999, protocollo n. 846284 con la quale l'organismo El. Ma. Po. S.a.s. di Nucci Mariano, con sede in via Libero Testa, 103 - 86170 Isernia, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima, per gli allegati V, VI, X;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo El. Ma. Po. S.a.s. di Nucci Mariano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, limitatamente alle attività connesse agli allegati V, VI e X del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Considerato altresì che l'organismo El. Ma. Fo. S.a.s. di Nucci Mariano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo El. Ma. Po. S.a.s. di Nucci Mariano, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e del'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procederà alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9990

DECRETO 10 luglio 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Solari Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 febbraio 1994 con il quale la S.p.a. Solari Udine con sede in Udine è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il dott. Luciano Pandiani, il prof. Flavio Dezzani e il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1999 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente Tribunale della proposta di concordato avanzata dal liquidatore della Solari Udine in liquidazione e in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la sentenza in data 31 marzo 2000, depositata in data 10 aprile 2000 e notificata in data 13 aprile 2000, con la quale la corte d'appello di Trieste in riforma della sentenza del tribunale di Udine depositata in data 11 ottobre 1999, omologa il concordato sopra citato proposto ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare per la società Solari Udine;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 della legge fallimentare, dispone la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Solari Udine con sede in Udine.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani Il Sole 24 Ore e La Stampa.

Roma, 10 luglio 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A9966

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA

DECRETO DIRETTORIALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 137 del 23 marzo 2000 con la quale il Consiglio direttivo della Scuola ha approvato alcune modifiche da apportare al testo dello statuto vigente;

Vista la nota direttoriale n. 2519 del 12 aprile 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica approvate dal consiglio direttivo della Scuola nella seduta sopracitata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 785 del 15 giugno 2000 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle modifiche proposte dalla scuola;

Constatato che è quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche di statuto

Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996, già modificato e integrato con decreto direttoriale n. 5180 del 27 ottobre 1997, viene ulteriormente modificato e integrato secondo le seguenti disposizioni:

nell'art. 22, al primo comma, lettera *m),* sostituire la parola: «rappresentante» con la parola: «dirigente».

alla lettera *n)* sostituire la parola «rappresentante» con la parola: «dirigente».

al terzo comma sostituire le parole «sono nominati dai rispettivi Ministeri» con le parole: «sono scelti dalla Scuola tra i dirigenti in servizio presso gli stessi Ministeri»;

nell'art. 23, al secondo comma, dopo le parole «vice direttori» *adde* le parole: «ed i rappresentanti degli allievi in consiglio direttivo»;

nell'art. 45-*bis adde* la seguente rubrica: «Incarichi dirigenziali»;

adde il seguente nuovo articolo: «La direzione di strutture di livello dirigenziale può essere affidata per una sola unità, con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o proveniente da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali»;

l'art. 48 sostituito integralmente con il seguente: «La Scuola istituisce un "nucleo di valutazione" per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attività svolta verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il nucleo di valutazione è definito dal direttore della Scuola in coerenza con la normativa vigente ed è nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.

Ai componenti del suddetto organismo può essere attribuita un'indennità di carica.

Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della Scuola.

La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilità di istituire a supporto del nucleo stesso una unità organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attività gestionale».

Art. 2.

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Pisa, 26 giugno 2000

Il direttore: VARALDO

00A9959

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 aprile 2000, **n. 5.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Agli assessorati all'Agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee
Commission européenne direction generale VI-E-3

Ai commissari di Governo presso le regioni

Alla direzione delle Politiche comunitarie ed internazionali

1. *Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.*

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti, stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg. CE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CE 2780/92.

2. *Importo dell'aiuto comunitario.*

Il Consiglio dei Ministri della CE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con Reg. CE 1405/99 del 24 giugno 1999, ha fissato gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 (1° luglio-30 giugno), delle specie di cui all'allegato n. 1.

3. *Modalità da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.*

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, prevedono la seguente procedura:

3.1 *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte negli anni 2000 e 2001 devono essere inviati (o depositati

direttamente), dandone comunicazione all'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, a cura dell'impresa sementiera, entro il 10 giugno di ciascun anno per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (farà fede il timbro postale di partenza) ai seguenti indirizzi:

per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi (di seguito denominato ENR), Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;

per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, unità organizzativa VII - via Palestro 81 - 00185 Roma, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'A.I.M.A.;

Detti contratti, devono essere inviati all'A.I.M.A. o l'E.N.R., in triplice copia, le due ulteriori copie previste nel modulo A.I.M.A. o E.N.R. verranno trattenute dagli interessati all'atto della stipula.

I suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione, dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente risi per le sole sementi di riso e dall'A.I.M.A. per tutte le altre specie. I fax simili dei modelli A.I.M.A. e E.N.R. vengono allegati alla presente circolare.

L'A.I.M.A. e l'E.N.R. forniranno il software per la compilazione dei modelli.

Le ditte sementiere che inviano la prima volta i contratti di moltiplicazione o la cui licenza ha subito variazioni, devono allegare una copia autenticata della licenza sementiera rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'A.I.M.A. e l'E.N.R. devono:

verificare, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applicative della presente circolare.

registrare i predetti contratti e trasmettere una copia all'Ente sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano, restituire una copia del contratto registrato, in firma originale, all'impresa moltiplicatrice tramite l'impresa sementiera.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto, se non convalidate secondo forme di legge.

I contratti di moltiplicazione, dovranno contenere le seguenti precisazioni :

a) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'organismo competente per territorio);

b) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

c) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel Registro nazionale delle specie agrarie o nel registro comunitario entro il 30 giugno dell'anno del raccolto) e categoria del seme impiegato;

d) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori) devono essere firmati dal presidente della forma associativa. Il presidente della forma associativa è obbligato a tenere a disposizione gli elenchi dei soci con il dettaglio delle particelle catastali e i giustificativi dei titoli di conduzione delle stesse;

Poiché l'aiuto sarà erogato esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante delle strutture associative, queste non possono avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La denuncia di diretta moltiplicazione può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denunce devono contenere gli stessi elementi dei contratti di moltiplicazione.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione, alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2 *Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.*

L'aiuto è concesso al moltiplicatore che presenterà l'apposita domanda di liquidazione redatta utilizzando i modelli stampati e messi a disposizione gratuitamente dall' A.I.M.A. e dall'Ente risi, di cui si allegano fax simili.

La domanda di liquidazione deve pervenire - a mezzo raccomandata postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi di riso all'E.N.R. entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto, ai sensi dell'art. 3-*bis*, par. 2, del Reg. CEE 1686/72 modificato dal Reg. CE 709/98 e per tutte le altre specie all'A.I.M.A. entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del Reg. CE 3887/92 della Commissione nonché quanto indicato nella circolare 21 dicembre 1996

n. D/617, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15, del 20 gennaio 1997, se una domanda viene ricevuta in ritardo si procede ad una riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Qualora la domanda pervenga dopo il 30 giugno di ogni anno per le sementi di riso o dopo il 10 giugno di ogni anno, per le rimanenti specie, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) visura della Camera di commercio da cui risulti la generalità del rappresentante legale, ovvero il certificato di residenza;

2) per l'importo dell'aiuto superiore a L. 300 milioni dovrà essere presentata la certificazione antimafia rilasciata dalla CCIAA o dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificaficazioni.

3) la dichiarazione rilasciata dall'ENSE, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, deve contenere le seguenti indicazioni: nominativo e partita IVA, della ditta sementiera contraente, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'A.I.M.A. o presso l'E.N.R.

Inoltre deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopraluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. L'ente fornirà all'A.I.M.A. e all'E.N.R. ogni elemento utile per l'espletamento dei controlli.

4) dichiarazione in carta semplice - a norma dell'art. 2-*bis* del Reg. CEE 1686/72 modificato dal Reg. CE 709/98 - rilasciata dalla prima impresa sementiera a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante che le sementi per le quali è stata presentata la domanda di aiuto, sono state effettivamente destinate alla comincercializzazione per la semina. Ai sensi dell'art. 1-*bis* del Reg. CEE sopracitato per commercializzazione si intende «tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona».

Qualora si constati che la domanda di aiuto presentate riguardano sementi che non sono state commercializzate per la semina, l'aiuto al moltiplicatore per la specie in oggetto è ridotto del 50% se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2% e pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto.

Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato italiano nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto per la campagna in corso né per quella successiva.

5) per le sementi di riso deve essere inoltre allegata alla documentazione di cui sopra la dichiarazione - rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto - che il quantitativo stesso è stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'E.N.R. ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modifiche.

La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

Ai sensi dell'art. 3-*bis* del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98 per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 86.624,600 t che potrà beneficiare dell'aiuto nella Unione europea.

All'Italia è assegnata la quota di 50.242,268 t; tuttavia tale quota potrà essere adeguata nei limiti del quantitativo massimo fissato dalla Comunità. L'E.N.R. entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto comunica alla Commissione UE i quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.

Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità l'aiuto è ridotto, per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tal caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato produttore.

L'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98, deve versare l'ammontare dell'aiuto, per le sementi di specie diverse dal riso, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

Per le sementi di riso invece, l'E.N.R. deve versare l'ammontare dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto ai sensi dell'art. 3-*bis*, par. 4 del suddetto regolamento CEE.

3.3 *Verifiche e controlli.*

L'A.I.M.A. e l'E.N.R., sono tenuti ad effettuare, a norma dell'art. 3-*ter* del Reg. CEE 1686/72, modificato dal Reg. CE 709/98, tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e a comunicare alla Commissione UE le misure che sono state adottate in esito a tali controlli, che consistono in:

a) controlli amministrativi incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 1, par. 1 primo trattino, del Reg. CE n. 1674/72;

b) controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;

c) ogni ulteriore misura di controllo giudicata necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi non certificate o provenienti da Paesi terzi.

I controlli di cui alle precedenti lettere *a), b), c)* del punto 3.3, vertono almeno su un campione significativo delle domande che deve rappresentare almeno il 5% delle domande di aiuto per ogni specie.

Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorità, sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

L'analisi dei rischi tiene conto:

dell'importo dell'aiuto;

dei quantitativi delle sementi certificate rispetto alle superficie accettate al controllo;

dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

Se del caso, devono essere effettuati controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonché presso gli utilizzatori finali.

Inoltre, in applicazione del Reg. CE 3887/92 della Commissione, si devono tenere in considerazione i seguenti articoli:

art. 6, par. 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;

art. 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore;

art. 12, relativo alla compilazione di un rapporto dopo il controllo in loco;

art. 13, relativo ai controlli in loco;

art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

L'A.I.M.A. e l'E.N.R. sono tenuti al rispetto delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 137

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di:

Cod. .... Descrizione .... Prov.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 2000/2001.

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA PRESCELTA

1

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

CODICE ABI

CODICE CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. CONTO CORRENTE

COMUNE

PROV.

C.A.P.

3

3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile)

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI È RICHIESTO L'AIUTO

	SPECIE [1]	VARIETÀ [2]	CERTIFICATI Kg. RICHIESTI AD AIUTO [3]	NUMERO CONTRATTO [4]	P. IVA DITTA CONTRAENTE [5]	P. IVA DITTA SELEZIONATRICE [6]	NUMERO LOTTO [7]
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTALE							

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

allega:

[1] Visura della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità del rappresentante legale;

ovvero:

[2] Certificato di residenza (se non iscritto alla C.C.I.A.A.).

[3] Certificato antimafia, rilasciato dalla Prefettura o dalla C.C.I.A.A. di competenza ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss., per importi superiori a 300 milioni;

[4] Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. ________;

[5] Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina, del quantitativo di sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 2 bis Reg. (CEE) n. 1686/72), n. ________;

[6] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ________ N.

RILASCIATA DA ________ IL ___/___/___

FATTO A ________

il ___ ___ ___ (giorno mese anno)

NOTE ESPLICATIVE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001

Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà essere depositato presso l'A.I.M.A. entro la data indicata nella circolare di attuazione:

– In duplice copia, direttamente o inviata mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

RIQUADRO 1. - *RICHIEDENTE*

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE, mentre NON vanno compilati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente, che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente.

RIQUADRO 2. - *DOMICILIO O SEDE LEGALE*

Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. II *(Modalità di pagamento e valuta prescelta)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

Il produttore può richiedere il pagamento in "EURO" e non in lire barrando l'apposita casella.

QUADRO B - *Quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto*

RIQUADRO 1. - *SPECIE*

Indicare la specie per cui si richiede l'aiuto riportando il codice relativo, deducibile dalla tabella 1.

RIQUADRO 2. - *VARIETÀ*

Indicare la denominazione della varietà per cui si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 3. - *CHILOGRAMMI RICHIESTI AD AIUTO*

Indicare per ogni varietà i chilogrammi certificati ed avviati alla commercializzazione per i quali si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 4. - *NUMERO CONTRATTO*

Indicare il numero di registrazione del contratto stipulato per la moltiplicazione delle sementi per le quali si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 5. - *PARTITA IVA DITTA CONTRAENTE*

Indicare la partita IVA del contraente.

RIQUADRO 6. - *PARTITA IVA DITTA SELEZIONATRICE*

Indicare la partita IVA della ditta che ha selezionato la semente.

RIQUADRO 7. - *NUMERO LOTTO*

Indicare per ogni specie e varietà il numero del lotto attribuito dall'ENSE.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:
- sotto la voce "allega", le caselle relative alle certificazioni eventualmente allegate specificando là dove richiesto il numero delle dichiarazioni.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Domanda presentata per tramite di:

Cod. .... Descrizione .... Prov.

Reg. (CEE) n. 2358/71

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE

Raccolto anno 2000

Spazio riservato all'Amministrazione

QUADRO A SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

PARTITA IVA (obbligatoria)

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO

RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 25/11/71 N. 1096

VARIAZIONE LICENZA SI NO

DA

DATA RILASCIO giorno mese anno

3

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

☐ Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

SPECIE CODICE DENOMINAZIONE

VARIETÀ

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				SUPERFICIE CATASTALE (4)			TIPO COND. (5)	SUPERFICIE INVESTITA (6)			CATEGORIA (7)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE													
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari Are Ca

VARIETÀ

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				SUPERFICIE CATASTALE (4)			TIPO COND. (5)	SUPERFICIE INVESTITA (6)			CATEGORIA (7)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE													
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari Are Ca

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

N.B.: Qualora i **QUADRI B** disponibili nel presente modello non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE
(Considerando anche le superfici dichiarate negli eventuali allegati E1)

Ettari | Are | Centiare

Il sottoscritto (Impresa moltiplicatrice o Diretto moltiplicatore)

__________ conviene che:

[1] La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'Impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

[2] L'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

[3] Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[3] Allegati E1 n. [ ]

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Fatto a __________ il __ __ ____ (giorno mese anno)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO __________ N. __________

RILASCIATO DA __________ IL ___/___/___

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO D

Il sottoscritto (Impresa Sementiera)

aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice;

☐ dichiara che non sono intervenute alla data attuale, modifiche riguardanti la licenza di produzione sementiera al quadro A/2

oppure

☐ allega copia autenticata della licenza di produzione sementiera indicata al quadro A/2 (solo se trattasi di nuova licenza o di modifiche a licenze già trasmesse in campagne precedenti).

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a

il
giorno mese anno

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

ALLEGATO E1

PARTITA IVA IMPRESA SEMENTIERA ______

PARTITA IVA MOLTIPLICATORE ______

RIPORTARE IL NUMERO DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA ______

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

SPECIE CODICE ______ DENOMINAZIONE ______

VARIETÀ ______

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4			TIPO COND. 5	SUPERFICIE INVESTITA 6			CATEGORIA 7
	COD. ISTAT															
	PROV.	COM.	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari Are Ca

VARIETÀ ______

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4			TIPO COND. 5	SUPERFICIE INVESTITA 6			CATEGORIA 7
	COD. ISTAT															
	PROV.	COM.	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari Are Ca

N.B.: Qualora i **QUADRI B** disponibili nel modello non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

ORIGINALE PER L' A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE

Le prime 3 copie del modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati E1 aggiuntivi, dovranno essere depositate direttamente o inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato
per gli interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Le ultime due copie dovranno essere trattenute dai contraenti.

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'Impresa Sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

SEZ. I ***(Impresa Sementiera)***

RIQUADRO 1. - *IMPRESA SEMENTIERA*

Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale, la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

RIQUADRO 2. - *LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA*

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'Autorità che la rilascia, nonché la data di rilascio. Indicare utilizzando l'apposita casella, se la licenza ha subito variazioni.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE*

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

SEZ. II ***(Impresa Moltiplicatrice)***

Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.

RIQUADRO 1. - *IMPRESA MOLTIPLICATRICE*

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

a) DITTA INDIVIDUALE

Se l'impresa moltiplicatrice è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE, mentre NON vanno compilati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA , che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO

Se l'impresa moltiplicatrice NON è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE dell'impresa moltiplicatrice (così come risultano dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui l'impresa moltiplicatrice sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA.

In ogni caso riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) dell'impresa moltiplicatrice.

RIQUADRO 2. - *RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

a) DITTA INDIVIDUALE

Se l'impresa moltiplicatrice è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO

Se l'impresa moltiplicatrice non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

QUADRO B - *Piano di utilizzazione delle superfici aziendali*

I quadri B presenti e gli eventuali allegati E1 aggiuntivi devono essere compilati per riportare tutte le particelle utilizzate per la produzione di sementi certificate.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un'unica varietà.

Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali. Se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO E1).
Le superfici devono sempre essere espresse in ettari, are e centiare.

Su ciascun quadro riportare il codice e la descrizione della specie utilizzando l'apposita tabella 1.

Si rammenta inoltre che la compilazione di tale modello deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle istruzioni applicative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 19/5/2000

VARIETÀ

Indicare la denominazione della varietà.

RIQUADRO 1. - *COMUNE*

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

RIQUADRO 2. - *CASI PARTICOLARI*

Qualora non si conoscano tutti i dati catastali riguardanti le particelle o quest'ultima abbia subito variazioni successivamente al 31.12.98 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1998;
6 = ex catasto austro-ungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

RIQUADRO 3. - *DATI CATASTALI*

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

RIQUADRO 4. - *SUPERFICIE CATASTALE*

Indicare la superficie catastale della particella.

RIQUADRO 5. - *TIPO CONDUZIONE*

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

RIQUADRO 6. - *SUPERFICIE INVESTITA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita.

RIQUADRO 7. - *CODICE CATEGORIA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:
1 = prebase;
2 = base;
3 = 1ª riproduzione.

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Moltiplicatrice.

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE
Indicare il totale delle superfici coltivate (somma delle superfici riportate nel riquadro 6 dei quadri B e dei quadri E1).

ALLEGATI
Barrare le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Indicare, inoltre, il numero di allegati E1 eventualmente compilati.

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare inoltre i dati desunti dal documento di riconoscimento di cui si allega una copia (fronte e retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

QUADRO D

Il quadro D è riservato all'Impresa Sementiera.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione [ ]

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE PARTITA IVA [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE [ ] 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Modalità di pagamento e valuta prescelta

[ ] **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune PROV. C.A.P.

[ ] **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2

N. conto corrente Comune PROV. C.A.P.

[ ] **3 - emissione di assegno non trasferibile**

[ ] Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

VARIETA'	Kg richiesti	Numero contratto	Ditta Contraente	Ditta Selezionatrice	DATI E.N.S.E.	
					Numero lotto	Kg certificati
OTALE	0					

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1] ☐ Visura della C.C.I.A.A. in cui risultano le generalità del legale rappresentante

ovvero

[2] ☐ Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3] ☐ **Solo per importi superiori a 300 milioni**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ;

[4] ☐ Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sem

n. ☐;

[5] ☐ Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98)

n. ☐;

[6] ☐ Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate

n. ☐;

[7] ☐ Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.
Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO DOCUMENTO ____ NUMERO ____ RILASCIATO DA ____ IL ____

Fatto a ☐

il ☐

1/

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZI (Quadri A,B,C,D)

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZ (Quadri A,B,C)

Raccolto anno ☐

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 2

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

3/4

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE

ettari	are	centiare

N.B. Quanto indicato nei tre paragrafi seguenti non si applica in caso di diretta moltiplicazione

Il sottoscritto conviene che:

[1] La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

[2] L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

[3] Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[3] Quadri B n. [ ]

Solo in caso di diretta moltiplicazione:

[4] copia autenticata della licenza sementiera, se variata rispetto a quella depositata presso l'Ente Nazionale Risi

Fatto a ____________________ il ____________
giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ____________ N. ________

RILASCIATO DA ____________ IL ________

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

QUADRO D

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice.

Il sottoscritto dichiara che:

☐ non sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera, già depositata presso l'Ente Nazionale Risi

☐ sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera.
Si impegna pertanto a trasmettere all'Ente Nazionale Risi una copia autenticata della nuova licenza sementiera, contestualmente all'invio dei contratti di moltiplicazione.

Fatto a ______________________ il __________
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

NOTE ESPLICATIVE
per la compilazione del contratto o denuncia di diretta moltiplicazione per la produzione di sementi certificate di riso.

Il contratto (o la denuncia di diretta moltiplicazione), deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e firmato da entrambi i contraenti. L'originale e due copie, insieme alla documentazione richiesta, dovranno essere depositati direttamente o inviati mediante raccomandata **entro il 30 giugno** di ogni anno, al seguente indirizzo:

Ente Nazionale Risi

Piazza Pio XI, 1 – 20123 MILANO

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'impresa sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

Sez. I - IMPRESA SEMENTIERA

Riquadro 1. - IMPRESA SEMENTIERA
Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale e la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'Impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

Riquadro 2. – LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che la rilascia.

Riquadro 3. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

Sez. II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.

Riquadro 1. - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

Indicare la partita IVA, la ragione sociale e i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) del moltiplicatore.

Riquadro 2. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il moltiplicatore non sia una persona fisica.

Quadro B - Piano di utilizzazione delle superfici aziendali

Il quadro B deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle che si intendono coltivare per la produzione di sementi certificate.

Se le righe di un quadro non fossero sufficienti, proseguire su altri quadri identici.
Le superfici devono sempre essere espresse in ettari, are e centiare.
Riportare la superficie totale **coltivata** per ogni varietà e categoria di semente impiegata.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare Mi.R.A.A.F. n. D/1289 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è stata interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;

3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
6 = ex catasto austro-ungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

Riquadro 5. – TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 6. - SUPERFICIE INVESTITA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita.

Riquadro 7. - CODICE CATEGORIA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la casella relativa alla categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:

1 = prebase

2 = base

3 = I° riproduzione

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Moltiplicatrice **(anche nel caso di diretta moltiplicazione)**.

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE

Indicare il totale generale delle superfici coltivate.

ALLEGATI

Barrare le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Indicare, inoltre, il numero di quadri B compilati.

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare inoltre i dati desunti dal documento di riconoscimento di cui si allega una copia (fronte e retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

QUADRO D

Il quadro D è riservato all'Impresa Sementiera. **Non deve essere compilato se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione**.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

All. 1

CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2000/2001 E 2001/2002

Aiuti applicabili nella Comunità

(EUR/100 kg)

SPECIE	Importo dell'aiuto	
	2000/2001	2001/2002
1. CERES		
Triticum spelta L.	14,37	14,37
Oryza sativa L.		
— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27	17,27
— altre varietà a chicchi di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85	14,85
2. OLEAGINEAE		
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	22,46	22,46
Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive)	20,53	20,53
3. GRAMINEAE		
Agrostis canina L.	75,95	75,95
Agrostis gigantea Roth.	75,95	75,95
Agrostis stolonifera L.	75,95	75,95
Agrostis capillaris L.	75,95	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Presl.	67,14	67,14
Dactylis glomerata L.	52,77	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	58,93	58,93
Festuca ovina L.	43,59	43,59
Festuca pratensis Huds.	43,59	43,59
Festuca rubra L.	36,83	36,83
Festulolium	32,36	32,36
Lolium multiflorum Lam.	21,13	21,13
Lolium perenne L.		
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	33,60	32,29
nuove varietà ed altre	27,64	29,32
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	23,13	27,06
Lolium x boucheanum Kunth	21,13	21,13
Phleum Bertolinii (DC)	50,96	50,96
Phleum pratense L.	83,56	83,56
Poa nemoralis L.	38,88	38,88
Poa pratensis L.	38,52	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88	38,88
4. LEGUMINOSAE		
Hedysarum coronarium L.	36,47	36,47
Medicago lupulina L.	31,88	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10	22,10
Medicago sativa L. (varietà)	36,59	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	20,04	20,04
Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
Trifolium alexandrinum L.	45,76	45,76
Trifolium hybridum L.	45,89	45,89
Trifolium incarnatum L.	45,76	45,76
Trifolium pratense L.	53,49	53,49
Trifolium repens L.	75,11	75,11
Trifolium repens L. var. giganteum	70,76	70,76
Trifolium resupinatum L.	45,76	45,76
Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
Vicia sativa L.	30,67	30,67
Vicia villosa Roth.	24,03	24,03

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		2000/2001	2001/2002
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	36,59	36,59
ex 1209 29 80	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04	20,04
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 80	Trifolium alexandrinum L.	45,76	45,76
ex 1209 22 80	Trifolium hybridum L.	45,89	45,89
ex 1209 22 80	Trifolium incarnatum L.	45,76	45,76
1209 22 10	Trifolium pratense L.	53,49	53,49
ex 1209 22 80	Trifolium repens L.	75,11	75,11
ex 1209 22 80	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76	70,76
ex 1209 22 80	Trifolium resupinatum L.	45,76	45,76
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.	30,67	30,67
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.	24,03	24,03

00A9920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2000 riguardante: Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Beato Pier Giorgio Frassati».

Nel sunto riportato alla pag. 22, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 2000, alla riga 3 e alla riga 5, dove è scritto: «Pier Giorgio Frassati», si legga «Beato Pier Giorgio Frassati».

00A9961

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 luglio 2000

Dollaro USA	0,9353
Yen giapponese	100,93
Dracma greca	336,63
Corona danese	7,4557
Corona svedese	8,3870
Sterlina	0,62410
Corona norvegese	8,1895
Corona ceca	35,667
Lira cipriota	0,57395
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,12
Zloty polacco	4,0297
Tallero sloveno	207,6454
Franco svizzero	1,5502
Dollaro canadese	1,3849
Dollaro australiano	1,6025
Dollaro neozelandese	2,0410
Rand sudafricano	6,4655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10057

MINISTERO DELLA SANITÀ

Prospetto riassuntivo dei dati regionali relativi alla riscossione dei diritti sanitari da parte delle aziende sanitarie locali per la copertura dei costi sostenuti per il servizio di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine animale.

Si pubblica qui di seguito, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il prospetto riassuntivo dei dati regionali relativi alla riscossione dei diritti sanitari da parte delle aziende sanitarie locali per la copertura dei costi sostenuti per il servizio di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine animale.

DECRETO LEGISLATIVO N. 432/1998

Situazione applicativa anno 1999

RAPPORTO COSTI ISPEZIONE/CONTRIBUTI RISCOSSI (in milioni di lire)		
REGIONE	COSTI	CONTRIBUTI
Piemonte	12.730	4.190
Valle d'Aosta	99	97
Liguria	dati non pervenuti	
Lombardia	19.410	12.786
Trento	1.139	254
Bolzano	1.018	317
Veneto	dati non pervenuti	
Friuli-Venezia Giulia	1.929	239
Emilia-Romagna	dati non pervenuti	
Toscana	2.992	1.230
Umbria	2.148	1.292
Marche	2.759	1.061
Lazio	dati non pervenuti	
Abruzzo	La pubblicazione dei dati è avvenuta su Bollettino ufficiale della regione Abruzzo anno XXXI - n. 14 del 28 aprile 2000, pp. 1216-1227. I dati risultano disaggregati e riferiti ai singoli stabilimenti.	
Molise	889	496
Campania	dati non pervenuti	
Basilicata	dati non pervenuti	
Puglia	4.094	2.073
Calabria	dati non pervenuti	
Sicilia	3.050 *	1.694 *
Sardegna	La pubblicazione dei dati è avvenuta su Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, parti prima e seconda, n. 29 del 27 settembre 1999 per il primo semestre con i dati disaggregati e riferiti alle sole ASL di Sassari e Olbia; su Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, anno 52º, n. 12 del 12 aprile 2000, pp. 841, per il secondo semestre 1999 con i dati disaggregati e riferiti alle singole Aziende sanitarie locali.	

* La regione ha fornito i dati disaggregati distinti per tipologia di attività: macelli, laboratori di sezionamento, mercati ittici, altre tipologie di stabilimento di prodotti della pesca ed incompleti in quanto carenti dei dati riferiti alle province di Caltanissetta, Messina e Trapani. L'aggregazione dei dati è stata effettuata dal Ministero della sanità.

00A9899

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 23 novembre 1999 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

CROCE D'ORO

Maggior generale Amedeo Sturchio, nato il 1º novembre 1939 a Verona:

«Ufficiale generale coordinatore e rappresentante l'autorità nazionale nonché sottocapo di Stato Maggiore del comando Sfor/ Landcent nell'ambito delle operazioni "Constant guard" e "Joint forge" condotte in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato e risolto con attenta diplomazia e particolare tatto, le diversificate e complesse problematiche insorte nel corso della missione. In qualità di sottocapo di Stato Maggiore del comando Sfor/Landcent, si è prodigato, senza riserve, nell'armonizzare i rapporti di collaborazione fra i numerosi contingenti operanti in teatro e nel contribuire alla funzionalità e operatività del complesso organismo. In tale veste ha fornito una concreta e fattiva collaborazione ed un prezioso contributo di pensiero al comandante responsabile della condotta dell'operazione "Sfor", suscitando, in ogni frangente, unanimi apprezzamenti per l'opera prestata con abnegazione e costante sacrificio personale.

Figura di spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e morali nonché autentico e autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione, si è distinto, in particolare, per la straordinaria efficacia e per la lunga durata dell'impegno in teatro, contribuendo in modo determinante ad accrescere il prestigio ed il lustro delle Forze armate nazionali e dell'Esercito italiano in ambito internazionale».

Sarajevo, 25 settembre 1997 - 29 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Appuntato carabiniere Gunther Johann Huber, nato il 28 ottobre 1965 a Brunico (Bolzano):

«Dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava ai campionati mondiali di bob su pista artificiale il titolo di "campione mondiale" nella specialità bob a due, concorrendo così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Cortina d'Ampezzo (Belluno), 7 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Appuntato carabiniere Angelo Mazzoni, nato il 3 aprile 1961 a Milano:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXVI Olimpiade la medaglia d'oro nella specialità della spada a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Atlanta (U.S.A.), 23 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere Mauro Numa, nato il 18 novembre 1961 a Venezia:

«Dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXIII Olimpiade la medaglia d'oro nella specialità del fioretto individuale ed a squadre, contribuendo significativamente anche sul piano internazionale al prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Los Angeles (USA), 3-7 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere scelto Alessandro Puccini, nato il 28 agosto 1968 a Cascina (Pisa):

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXVI Olimpiade la medaglia d'oro nella specialità del fioretto individuale, contribuendo significativamente anche sul piano internazionale al prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Atlanta (U.S.A.), 22 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CROCE D'ARGENTO

Maggiore generale Corrado Politi, nato il 20 settembre 1940 a l'Aquila:

«Ufficiale generale di preclare doti intellettive e morali, chiamato a ricoprire incarichi di comando e di staff di elevato prestigio nell'ambito della Forza armata, è pervenuto sempre ad intelligenti e brillanti risultati, evidenziando qualità emergenti come pianificatore, organizzatore e comandante di uomini.

Nell'ambito della ridefinizione dell'iter formativo del personale direttivo ed esecutivo dell'esercito, ha individuato, impostato e proposto un ampio programma di collaborazione con il mondo universitario, ponendo la Forza armata come interlocutore privilegiato nell'ambito del processo innovativo degli studi universitari.

Per la sua non comune personalità, le sue alte capacità professionali, l'impegno profuso, l'entusiasmo posto e i risultati conseguiti, ha contribuito ad accrescere nel Paese il prestigio della Forza armata».

Roma, 21 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brig. generale Gianni Botondi, nato il 31 agosto 1945 a Terni:

«Ufficiale generale delegato a rappresentare l'autorità nazionale presso il comando della divisione francese multinazionale sud-est (DMNSE), nonché vice-comandante della divisione stessa impiegata nelle operazioni "Costant guard" e "Joint forge" condotte in Bosnia-Erzegovina, ha saputo affrontare e risolvere in ogni circostanza, con grande lungimiranza, equilibrio e diplomazia, le molteplici e diversificate difficoltà insorte nel corso della missione. Con molto tatto, acume ed alta professionalità ha gestito i delicati rapporti in ambito internazionale divenendo interlocutore privilegiato dei vertici militari che in lui riponevano incondizionata fiducia. Per tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, ha rappresentato un sicuro riferimento nonché esempio da emulare sin dall'inizio del mandato.

Figura di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità intellettuali e professionali e morali, nonché ufficiale chiave nell'ambito dell'assolvimento della missione, ha efficacemente contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'Esercito italiano in ambito internazionale».

Sarajevo, 9 aprile 1998 - 7 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere Gianluca Tiberti, nato il 24 aprile 1967 a Roma:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXIV Olimpiade la medaglia d'argento nella specialità del pentathlon moderno a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Seoul (Corea), 18 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brig. generale Natalino Vivaldi, nato il 25 dicembre 1941 a Tolmezzo (Udine):

«Ufficiale generale delegato a rappresentare l'autorità nazionale presso il comando della divisione multinazionale sud-est (DMNSE), nonché vicecomandante della divisione stessa impiegata nelle operazioni "Costant guard" e "Joint Forge" condotte in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato e risolto con intelligenza e lungimiranza le molteplici problematiche insorte nel corso del suo mandato. In qualità di vicecomandante della divisione multinazionale, ha concorso al conseguimento degli obiettivi della missione operando con grande generosità, impegno e determinazione. Grazie alla elevata professionalità, all'equilibrio ed alle doti di tatto, ha saputo gestire e salvaguardare i delicati rapporti con i comandi alleati, operando con chiarezza di vedute, garantendo considerazione e reciproco rispetto e suscitando unanime apprezzamento ed incondizionata fiducia da parte dei vertici militari nazionali ed internazionali.

Figura di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità intellettuali e professionali, ha contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro delle forze armate italiane e dell'esercito in particolare in ambito internazionale».

Sarajevo, 28 novembre 1997 - 8 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CROCE DI BRONZO

Carabiniere Raffaello Caserta, nato il 15 agosto 1972 a Napoli:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXVI Olimpiade la medaglia di bronzo nella specialità della sciabola a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'arma dei carabinieri e dell'esercito».

Atlanta (U.S.A.), 24 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Maggiore Antonio Maggi, nato il 6 ottobre 1961 a Montefano (Macerata):

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali ha contribuito, in maniera determinante nell'incarico di capo sezione situazione dell'ufficio informazioni della divisione multinazionale sud-est, ad assicurare un supporto informativo di altissimo livello, indispensabile per assolvere le missioni affidate alla divisione, ha, inoltre, organizzato e promosso la circolazione delle informazioni, segnatamente nell'ambito dell'organizzazione nazionale di teatro, svolgendo una fondamentale azione di propulsione.

Preclaro esempio di somma perizia, di profonda preparazione professionale e di eccezionale attaccamento alla forza armata, ha contribuito a conferire prestigio al paese in un contesto multinazionale affatto complesso».

Bosnia-Erzegovina, 25 luglio 1997 - 6 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere Angelo Mazzoni, nato il 3 aprile 1961 a Milano:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXIII Olimpiade la medaglia di bronzo nella specialità della spada a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Los Angeles (U.S.A.), 11 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere Luigi Tarantino, nato il 10 novembre 1972 a Napoli:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXVI Olimpiade la medaglia di bronzo nella specialità della sciabola a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Atlanta (U.S.A.), 24 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Carabiniere scelto Gianluca Tiberti, nato il 24 aprile 1967 a Roma:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXV Olimpiade la medaglia di bronzo nella specialità del pentathlon moderno a squadre, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Barcellona (Spagna), 26-29 luglio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

00A9969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'«Associazione fondo pensione complementare aziende di assicurazione assistenza», in Milano.

Con decreto ministeriale 5 luglio 2000, all'«Associazione fondo pensione complementare aziende di assicurazione assistenza», in forma abbreviata «Fondo pensione FONSER», con sede in Milano, via Salaino 10, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A9962

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Proroga dei termini per l'approvazione delle convenzioni autostradali

Nella seduta del 22 giugno 2000 il CIPE ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali nei confronti delle società autostradali per le quali non si è conclusa la relativa procedura, rispetto alla precedente scadenza deliberata dal Comitato medesimo nella seduta del 21 dicembre 1999, giusta comunicato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2000 serie generale n. 8.

00A9960

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651167/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.